



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

EDIL.CO S.R.L.

| | | | |
|---------|-----------------|--|---|
| Rev. 04 | Data 18.06.2019 | Aggiornamento Parte Generale e Parte Speciale M.O.G.C. | Approvato con determina Amministratore Unico n. 12 del 18.06.2019 |
| Rev. 03 | Data 27.01.2016 | Aggiornamento Parte Speciale M.O.G.C. (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001) | Approvato con determina Amministratore Unico n. 8 del 27.01.2016 |
| Rev. 02 | Data 18.09.2015 | Aggiornamento Parte Speciale M.O.G.C. (art. 25-ter, 25-octies, 25-undecies D.Lgs. 231/2001) | Approvato con determina Amministratore Unico n. 7 del 18.09.2015 |
| Rev. 01 | Data 05.10.2013 | Aggiornamento Parte Speciale M.O.G.C. (artt. 24,25,25-bis,25-octies, 25-nonies, 25-decies D.Lgs. 231/2001) | Approvato con determina Amministratore Unico n. 5 del 05.10.2013 |
| Rev. 0 | Data 06.12.2008 | Prima Emissione: Adozione Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 | Approvato con determina Amministratore Unico n.1 del 06.12.2008 |


EDIL.CO S.r.l.
L'Amministratore Unico

INDICE

Premessa Metodologica

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE

Sezione I

(Reati in danno della Pubblica Amministrazione)

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.24 e 25 D.lgs. 231/2001).
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

Sezione II

(Delitti informatici e trattamento illecito dei dati)

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.24-ter D.lgs. 231/2001).
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

Sezione III

Delitti contro l'industria e il commercio

1. Fattispecie di reato (artt.25-bis.1 D.lgs. 231/2001)
2. Aree a rischio
3. Principi generali di comportamento

Sezione IV

Reati societari

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-ter D.lgs. 231/2001)

3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

Sezione V

Reati di abusi di mercato

1. Fattispecie di reato (artt.25-sexies D.lgs. 231/2001)
2. Aree a rischio
3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

Sezione VI

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-septies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

Sezione VII

Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-octies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

Sezione VIII

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-novies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento

Sezione IX

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. Fattispecie di reato (artt.25-decies D.lgs. 231/2001)
2. Aree a rischio
3. Principi generali di comportamento

Sezione X

Reati ambientali

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-undecies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è stato articolato in due parti: una parte generale di descrizione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 ed una parte speciale relativa ad ogni singola fattispecie costituente reato presupposto.

Nella parte generale viene, inoltre, descritta la struttura organizzativa di EDIL.CO S.r.l. e l'andamento dei flussi finanziari.

La parte speciale è stata articolata in tre paragrafi.

Nel primo vi è la "**descrizione delle fattispecie di reato**" e, a sua volta, richiama l'allegato nel quale sono esemplificate le potenziali modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, all'interno dell'ente.

Il secondo paragrafo è volto alla "**identificazione delle aree a rischio**" e costituisce parte integrante di tale paragrafo l'allegata mappatura nella quale sono state evidenziate le strutture aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto, unitamente alla descrizione della modalità di redazione della mappatura.

Il terzo paragrafo contiene i "**principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**".

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello il Codice Etico, il Sistema disciplinare, l'elenco dei reati e lo statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, costituiscono allegati al presente modello:

- elenco reati-presupposto d.lgs. n.231 del 2001;
- metodologia per l'identificazione delle attività a rischio-reato;
- mappatura delle aree a rischio distinta fra attività sensibili ed attività strumentali;
- modalità di commissione dei reati-presupposto;
- codice etico
- sistema disciplinare;
- statuto dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE GENERALE

1.IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "il Decreto") introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Enti), in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29.9.2000 (*"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: ... OMISSIS... Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica"*).

Essa ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *"quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente"* (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

L'istituzione della responsabilità da reato delle società nasce dalla considerazione empirica che le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, possono rientrare piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo. Si è molto discusso sulla natura giuridica della responsabilità ex. D. Lgs n.231/2001¹. Infatti pur comportando sanzioni amministrative, si tratta di una responsabilità che consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

¹ Si è addirittura parlato di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. La Cassazione con la sentenza n. 3615 del 30 gennaio 2006 ha precisato che *"la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale: forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale..."*.

Infatti, le sanzioni, che possono essere sia pecuniarie che interdittive, possono essere irrogate esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento esclusivo di arrecare un beneficio alla società. La medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità della società, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è prevista la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato alla società, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente che si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di regole autoimposte dall'ente medesimo, idonee a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D. Lgs. n. 231/2001, integrato da ulteriori previsioni normative: Legge 409/2001 (normativa sull'Euro); Legge 366/2001 e successivo decreto di attuazione D. Lgs. 61/2002 (riforma del diritto societario); Leggi 7/2003 e 228/2003 (reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e contro la persona individuale); Legge 62/2005 (abusi di mercato); Legge 262/05 (legge sul risparmio); Legge 146/06 (Reati transnazionali - associazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati); D. Lgs. n.152/2006 (abbandono di rifiuti); L.123/2007 (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001, modificato L. n. 3/2018); D. Lgs. n. 231/07 (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Legge n.48/2008 (Reati informatici); D. Lgs. n.81/2008 (omicidio e lesioni colpose per violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro); D.Lgs. 121/2011 (reati ambientali); L. 190/2012 (Legge anticorruzione); L. n. 9/2013, art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [reato presupposto per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]; L. 119/2013 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato); D.Lgs. 34/2014 (delitti contro la personalità individuale); D.Lgs. 39/2014 (introduttivo del reato presupposto ex art. 609 undecies c.p. – adescamento di minorenni); D.Lgs. 62/2014 (modif. reato presupposto eex art. 416 ter c.p. – scambio elettorale politico-mafioso); Legge n. 186/2014 (autoriciclaggio- modifica art. 25-octies d.lgs. 231/2001); L. 68/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente); L.69/2015 (Reati societari); D.Lgs. 7 e 8 del 2016 (Depenalizzazioni e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili- modif. delitti informatici e trattamento illecito dei dati); D.Lgs. 125/2016 (Falsificazione euro e altre monete); L. 199/2016 (modif. delitti contro la libertà individuale -anticaporalato); D.Lgs. 38/2017 (Decreto Madia- Modif. reati societari -Corruzione nel settore privato); D.Lgs. 90/2017 (prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo); L.103/2017 (Modifiche c.p., c.p.p. e ordinamento penitenziario); L. 161/2017 (nuovo Codice antimafia- modif.25-duodecies d.lgs. 231/2001- disciplina contro le immigrazioni clandestine); L. 167/2017 (L. europea 2017- introduttiva dell'art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – razzismo e xenofobia modificato dal D.Lgs. 21/2018); L. 179/2017 (introduttiva del co. 2-bis, art. 6,D.Lgs. 231/2001 "whistleblowing"); D.Lgs. 21/2018 (modifica art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali); D.Lgs. 107/2018 (altre fattispecie in materia di abusi di mercato – modifica

art. 187-quinquies TUF); L. n. 3/2019 [Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (modifica art. 25, d.lgs. 231/2001)]; L. n. 39/2019 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
Costituisce parte integrante del presente modello l'elenco dei reati in allegato.

I reati elencati nel D.Lgs. 231/2001 possono suddividersi nelle seguenti macro-aree:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
- d) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)
- f) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
- g) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
- h) Delitti contro la persona - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)
- i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)
- j) Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
- k) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)
- l) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)
- m) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
- n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)
- o) Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)
- p) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)
- q) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- r) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- s) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

I reati che potrebbero potenzialmente riguardare la società sono riportati sub lettere a), b), d), f), g) h), i), j), k), l), o), s), di seguito esaminati in dettaglio nella Parte Speciale del presente Modello.

In considerazione delle attività svolte dalla EDIL.CO S.R.L., il rischio relativo ai reati indicati alle lettere c), e), m), n), p), q) e r) appare, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

I principi enunciati nel Codice Etico adottato dalla EDIL.CO S.R.L. risultano tuttavia idonei alla prevenzione anche di tali reati, vincolando tutti i suoi destinatari alla rigorosa osservanza delle leggi e delle normative vigenti.

1.3 Le sanzioni applicabili.

L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 /2001, avvengono nel processo penale (nel medesimo processo in cui è imputato il soggetto che svolga, nell'ente, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), processo in cui all'ente stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'imputato (artt. 34 ss., d.lgs. n. 231 /2001).

Le sanzioni previste per gli illeciti da reati ex D. Lgs. 231/2001 sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca di beni;
- d) pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria (art. 10) è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, attraverso un sistema basato su "quote" (art. 11). La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille; l'importo di una quota è variabile fra un minimo di Euro 258,23 a un massimo di Euro 1.549,37, sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85, né potrà superare

Euro 1.549.370,70. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, in concreto, il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione è ridotta alla metà e non può essere superiore a Euro 103.291,00 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,00.

Le sanzioni si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Le sanzioni interdittive (art.13) si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-quater e 25 quinquies del Decreto, concernono:

- a) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di

quelli eventualmente già concessi;

e) l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive (art. 14) sono stabilite dal giudice tenendo conto, anche congiuntamente, della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto stesso e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente (art. 15) da parte di un commissario (giudiziale) per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando:

- 1) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- 2) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa.

Nell'art. 6 del D. Lgs.231/2001, qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo), si prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la società provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Nell'art. 7 del D. Lgs.231/2001, qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei precedenti c.d. "apicali", si prevede la responsabilità della società se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa tale inosservanza se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (sono state previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio).

L'adozione del Modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal Legislatore e rappresenta per la società la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità. La mera adozione del Modello da parte dell'organo amministrativo non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio o risk analysis);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il legislatore prevede, altresì, all'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 (introdotto ex L. 30 novembre 2017 n. 179), che il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentono ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001, richiede:

- 1) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- 2) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. FONTI DEL MODELLO

2.1 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nell'elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo". Le Linee Guida possono essere così schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
 - codice etico
 - sistema organizzativo
 - procedure manuali ed informatiche
 - poteri autorizzativi e di firma
 - sistemi di controllo di gestione
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e verso il medesimo.

Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "*Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002*".

Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 è quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, di garantire maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

A seguire, in data 24.05.04, Confindustria ha apportato alcuni aggiornamenti alle dette Linee Guida, soprattutto in tema di Organismo di Vigilanza.

Il Ministero della Giustizia in data 28.06.04 ha approvato le Linee Guida di Confindustria così modificate, giudicandole idonee al raggiungimento dello scopo fissato dal D.Lgs. 231/2001.

Il 31 marzo 2008 e successivamente a marzo 2014 le citate Linee guida sono state aggiornate.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.


EDIL.CO. S.r.l.
L'Amministratore Unico

2.2 PROTOCOLLO DI LEGALITA' TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E CONFINDUSTRIA

EDIL.CO S.r.l. ha recepito i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida attuative, nonché del Protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Confapi, elaborati al fine di rafforzare la collaborazione tra imprese e istituzioni per l'intensificazione dei controlli mirati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro.

EDIL.CO S.r.l., infatti, con determina dell'Amministratore Unico n. 9 del 12.10.2017, ha aderito al Protocollo Attuativo del 3 ottobre 2017 sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra Prefettura di Potenza, Prefettura di Matera e Associazione Provinciale di Confapi di Potenza e di Matera. Tanto al fine di adeguare i propri assetti di gestione, organizzazione e controllo interno, orientandoli verso il perseguimento di obiettivi di prevenzione della commissione di reati e di responsabilità sociale, previsti sia da norme di legge che da codici di autoregolamentazione.


EDIL.CO. S.r.l.
L'Amministratore Unico

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EDIL.CO S.R.L.

EDIL.CO S.R.L. è stata costituita con atto del 03/09/1986 ed è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della CCIAA della Basilicata. Il suo capitale sociale è pari ad euro 1.000.000,00.

L'attività prevalente esercitata dalla società ha, in particolare, ad oggetto:

- la partecipazione ad appalti pubblici, privati, consorzi ed associazioni di imprese pubbliche, miste e private costituite sotto qualsiasi forma;
- la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di opere edili in genere, civili, industriali, prefabbricati, economico-popolari, turistico-alberghiere, di qualsiasi genere, pitturazioni, coibentazioni, impermeabilizzazioni, montaggio e smontaggio di ponteggi fissi e mobili, verde e arredo urbano, servizi ambientali, servizi di progettazione, realizzazione e gestione di discariche in conto proprio e/o conto terzi, opere di carpenteria in genere, carpenteria metallica e componenti strutturali in metallo, acciaio, strutture in legno;
- la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di opere marittime, stradali, parcheggi, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane, gallerie, dighe, acquedotti e gasdotti, oleodotti, impianti tecnologici di qualsiasi genere (idrico-sanitari, telefonici, di telecomunicazione, potabilizzazione e depurazioni, termici, di condizionamento, elettrici, di depurazione e irrigazione, evacuazione, idrico-sanitari, elettrici civili ed industriali, allarme, antifurto ed antirapina, antincendio e di sollevamento peso, previsti dalla legge 46/90, bonifica, difesa e sistemazione idraulica e ambientale), movimenti di terra, segnaletica stradale, barriere ed impianti per la protezione stradale, pavimentazione e sovrastrutture speciali;
- la progettazione, costruzione, gestione, restauro, conservazione e manutenzione di immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, centri storici, opere d'arte, superfici decorate e beni mobili di interesse storico-artistico, scavi, anche archeologici;
- l'esecuzione di trasporti conto proprio e conto terzi con mezzi di proprietà o in comodato;
- la confezione e/o commercializzazione di tessuti e materassi;
- la lavorazione e/o commercializzazione di legno e affini, mobili ed accessori, pelli, metallo, vetro, ceramica e terracotta;
- la gestione di caseifici, la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agro-alimentari, confetture;


EDIL.CO S.r.l.
L'Amministratore Unico

- servizi informatici e/o commercializzazione di elementi di elettronica, informatica, telefonia, design e stampe.

La società può anche sviluppare ed esercitare, sia in proprio che per conto terzi, ogni attività nel settore dell'edilizia, ivi compreso l'acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di immobili di qualsiasi genere, nonché l'esecuzione di tutti i lavori e le opere previste dalle categorie contemplate nell'allegato A del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il perseguimento di quanto sopra (sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale) la società può compiere, e in via quindi non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (per queste ultime anche con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico) mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale; potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società può contrarre mutui, anche ipotecari ed industriali ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento o prestito con istituti di credito, casse di risparmio, sezioni di credito fondiario, credito industriale e speciali, banche, società e privati, concedendo all'uopo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

La società può, inoltre, partecipare a gare, appalti, licitazioni private, trattative private, appalti concorso, per i lavori suddetti, sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni.

Allo stato attuale sono impiegati nella società 57 persone.

La società è amministrata da un Amministratore Unico ed è insediato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi (compreso il presidente) e due supplenti.

EDIL.CO s.r.l. è conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità, per il Sistema di Gestione Ambientale, nonché per il sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro. La società è, infatti, certificata UNI EN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – BS OHSAS 18001:2007.

La società ha conseguito il Rating di legalità.


La Società è altresì abilitata all'esecuzione di lavori pubblici nella categoria OG1- Classificazione VIII; Categoria OG10, classificazione II; categoria OG11, classificazione V; Categoria OG2, classificazione VIII; categoria OG3, classificazione IV; categoria OG6, classificazione II, Categoria OS1, classificazione II, categoria OS18B, classificazione

IIIBIS; categoria OS2A, classificazione III, categoria OS24, classificazione III, categoria OS25, classificazione I, giusta attestazione di qualificazione SOA in possesso.

EDIL.CO s.r.l. è iscritta nell'Albo nazionale Gestori Ambientali, nella sezione di Potenza, categoria 2bis.

La società è altresì abilitata, ai sensi del D.M. 37/2008 all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del citato decreto.

L'organizzazione societaria è struttura come evidenziata nell'organigramma seguente:



Le sigle riportate sono gli acronimi dei seguenti ruoli:

1. DIR: Amministratore Unico;
2. RAP-DIR: Rappresentante della direzione;
3. DT-SOA: Direttore Tecnico per certificato SOA;

4. R.R.AMM: Responsabile Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
5. AQ: Responsabile Assicurazione Qualità;
6. RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
7. R.O.I.: Responsabile preposti ad interfacciarsi con gli organi ispettivi;
8. TEC: Responsabile Settore Tecnico
9. RA: Responsabile Ambientale
10. RC: Responsabile di Commessa
11. UA: Responsabile Ufficio Amministrazione
12. UAT: Responsabile Ufficio amministrativo-tecnico
13. UGA: Responsabile Ufficio Gare e Acquisti
14. UAC: Responsabile Ufficio amministrativo e contabilità
15. CS: Caposquadra
16. OP: Operativi

Per quanto concerne le responsabilità e autorità delle singole funzioni si riporta al Mansionario allegato al Manuale Sistema Gestione Qualità (MSGQ UNI EN ISO 9001:2015), integrato e modificato giusta determina dell'Amministratore Unico n. 10 del 13 marzo 2019.

4. FINALITÀ E SCOPI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.

Con l'adozione del Modello la EDIL.CO S.r.l. intende adempiere compiutamente ai principi ispiratori del Decreto 231/2001, configurando un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione nello svolgimento delle attività di impresa dei reati indicati nel Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nel convincimento che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un efficace strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto di EDIL.CO s.r.l., affinché gli stessi serbino, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissioni dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

La creazione del Modello si colloca nel contesto di un più vasto programma che la società sta da tempo attuando con la finalità di diffondere una nuova etica aziendale, sia tra i soggetti che operano, più o meno stabilmente, al suo interno; sia nei confronti di tutti i portatori di interessi direttamente o indirettamente collegati all'Azienda.

In questa ottica, EDIL.CO S.r.l., al fine di diffondere la propria etica aziendale, ha adottato altresì un proprio Codice Etico, il cui fine ultimo consiste nella indicazione delle regole di comportamento e dei valori etici che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutta l'organizzazione.

Il Codice Etico costituisce, pertanto, il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

Al fine di prevenire il rischio di commissione di reati cui possa derivare la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001,, il Modello adottato:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta dalla società, prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare situazioni di rischio;
- prevede protocolli specifici diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;

- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevede la costituzione di un Organismo di Vigilanza, con individuazione dei poteri e delle modalità di funzionamento dello stesso, e prevede altresì specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV (flussi informativi da e verso l'OdV);
- individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede una descrizione dell'organizzazione aziendale.

4.1. Principi generali di redazione del Modello.

Il Modello, inteso come sistema di prevenzione e gestione dei rischi, è stato elaborato tenendo in debito conto le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, associazione rappresentativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto.

Il Modello di EDIL.CO S.r.l. è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio reato ed è improntato ai principi generali di :

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della società;
- segregazione delle funzioni, assicurando chiara e formale delimitazione dei ruoli, con la completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- tracciabilità delle singole operazioni compiute nelle singole aree aziendali.

Conseguentemente, le procedure interne devono garantire:

- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione della responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
- la documentazione di ciascun passaggio rilevante nel processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
- la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure. In particolare:
 1. tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di EDIL.CO s.r.l. devono essere dotati di delega formale;

2. le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
3. le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
4. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
5. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

La costruzione del Modello è stata preceduta dalle seguenti attività:

- *identificazione delle aree a rischio* mediante l'analisi dei risultati di questionari di autovalutazione, sottoposti, in maniera adeguata, ai Responsabili di Direzione ed Aree;
- *identificazione dei Processi Sensibili* al rischio reato, attuata mediante l'esame e la verifica della documentazione aziendale (Organigramma, procedure-organizzative interne, ordini di servizio, deleghe, CCNL), con particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie;
- *effettuazione della "gap analysis"*: sulla base della situazione rilevata, relativa ai controlli e alle procedure esistenti, sono state individuate le eventuali azioni di miglioramento (raccomandazioni) dell'attuale sistema di controllo, finalizzate a scongiurare la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

4.2 Destinatari ed ambito di applicazione.

L'osservanza del presente Modello si impone alle categorie di soggetti richiamate dall'art.5 del D. Lgs 231/2001, nonché a tutti coloro i quali, pur non facendo parte dell'Azienda, operino per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di EDIL.CO s.r.l. (partner, collaboratori esterni, consulenti, stakeholder, ecc.).

A questo proposito si prevede l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale, del tipo che segue, che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente:

"Le parti contraenti dichiarano di non essere venuti a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

Le parti si impegnano, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contrattato in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure interne".

Inoltre, il Codice etico dovrà essere portato a conoscenza di tutti i fornitori con la espressa previsione che, nell'ipotesi di una sua inosservanza, EDIL.CO S.r.l. si riserva il diritto di risolvere, a suo insindacabile giudizio, il rapporto contrattuale.

A tal fine, si prevede l'utilizzazione della seguente clausola contrattuale, che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente:

"Il Cliente/Fornitore/Consulente/Parte Terza, prende atto che EDIL.CO S.R.L. ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. Il Cliente/Fornitore/Consulente/Parte Terza si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. 231/2001, nonché nel Codice Etico adottati dalla EDIL.CO S.R.L."

5. Organismo di vigilanza (OdV).

5.1 Composizione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6, I comma, del D. Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'efficacia e adeguatezza del Modello medesimo.

Le caratteristiche dell'OdV, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, secondo le disposizioni del Decreto sono:

- *autonomia e indipendenza.* I membri dell'Organismo:
 - non devono svolgere alcun ruolo operativo all'interno della Società e non devono dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di funzione;
 - non devono essere legati da rapporti di parentela con soggetti apicali della Società;
 - non devono intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti ad essa legati, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'OdV risponde direttamente all'Organo amministrativo, che ne nomina i componenti.

L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di reporting direttamente al massimo vertice

aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica di chi lo impersona deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;

- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute. Il membro dell'Organismo può svolgere l'incarico se esperto qualificato in ambito giuridico o in ambito contabile o in materia di controllo interno o di gestione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali requisiti possono essere posseduti dai singoli membri dell'Organismo, che peraltro potrà ovviare a eventuali mancanze richiedendo la consulenza di figure professionali esterne;

- *onorabilità*. Il membro dell'Organismo non deve aver subito la condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche; nonché non deve aver subito la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 o comunque per un reato che prevede nel massimo la reclusione superiore a un anno.

- *continuità di azione*; a tal fine, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- rappresentare un referente costante per tutto il personale della società.

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'OdV risponde direttamente a DIR, che ne nomina i componenti. L'attività dell'OdV è regolata da un Regolamento che disciplina il suo funzionamento.

Nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, sono disciplinate la durata in carica dei suoi membri, le loro cause di revoca o sostituzione (es. per ragioni connesse a rilevati inadempimenti rispetto al mandato conferito, per il venir meno dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza), le regole di convocazione e di svolgimento dei lavori.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- esaminare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, ossia la sua capacità di prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto;

- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti con proposte di adeguamento (verificandone poi l'attuazione).

Più specificamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- 1) verificare la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
- 2) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- 3) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- 4) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;
- 5) segnalare al vertice aziendale aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- 6) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- 7) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'Organismo di riferire agli organi sociali competenti;
- 8) individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
- 9) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- 10) verificare e controllare, secondo la periodicità stabilita nel Regolamento, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (*"controllo di linea"*);
- 11) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di

- segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- 12) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
 - 13) sollecitare il vertice aziendale per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;
 - 14) attivare gli organi competenti e/o le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
 - 15) archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti;
 - 16) rispondere, in qualunque momento, alle richieste di informazioni provenienti dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale.

Per quanto concerne i poteri attribuiti, al fine di garantire piena efficacia della sua azione, si evidenzia che l'OdV:

- ha libero accesso alla documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello (comprese le parti dei verbali degli Organi Sociali e del Collegio Sindacale aventi ad oggetto specifici fatti rilevanti ai fini del presente Modello e del Decreto);
- può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- può disporre che i Responsabili delle Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati, le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- può emanare disposizioni intese a regolare la propria attività.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, l'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'OdV potrà richiedere all'Amministratore Unico specifici fondi che dovranno essere impiegati esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni, in modo da poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

5.3 Flussi informativi dall'OdV

L'organismo è tenuto ad informare direttamente l'organo amministrativo, mediante relazione scritta, di fatti rilevanti emersi nel corso delle sue attività di vigilanza o di eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza. Qualora i fatti rilevanti attengano a violazioni del Modello dalle quali possono derivare conseguenze dannose per la Società, l'OdV informa immediatamente anche il Collegio Sindacale. L'OdV relaziona, inoltre, agli organi societari circa gli esiti dell'attività di vigilanza condotta, inviando all'organo amministrativo la Relazione periodicamente predisposta.

5.4 Flussi informativi verso l'OdV

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello, fornendo le informazioni necessarie affinché l'Organismo possa svolgere la propria funzione di vigilanza sulle attività a rischio individuate nella Parte Speciale del presente modello.

I flussi informativi all'Organismo hanno il seguente oggetto:

- "segnalazioni" di violazioni, nell'immediatezza del fatto;
- "informazioni" su base continuativa o periodica secondo quanto di seguito stabilito.

Le segnalazioni e i flussi informativi all'OdV avvengono presso la casella di posta elettronica istituita e dedicata all'Organismo, resa nota a tutti i destinatari del Modello, contestualmente alla diffusione dello stesso, e precisamente: odvedilco231@gmail.com.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

EDIL.CO s.r.l. promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i destinatari, ed in particolare a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri, i quali sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

6.1 Formazione del personale

L'organo amministrativo, in cooperazione con l'O.d.V. e con l'eventuale ausilio di consulenti esterni, gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni comunicative riguardano:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nella intranet aziendale accessibile a tutto il personale;
- disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;

Il percorso di formazione è articolato sui livelli qui di seguito indicati, utilizzati anche in alternativa a seconda delle opportunità:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: incontri di formazione con l'O.d.V. o altro consulente esterno da individuarsi secondo la procedura PO.03 "Gestione dei rapporti consulenziali" e la procedura PO.16 "Valutazione e qualificazione dei fornitori".
- Altro personale: informativa in sede di assunzione per i neoassunti.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. L'eventuale mancata partecipazione configura una violazione del Modello.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società.

6.2 Diffusione del modello

EDIL.CO s.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione nella sezione del sito.

EDIL.CO s.r.l. provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la possibile risoluzione degli obblighi negoziali.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

L'adeguatezza e l'applicazione del Modello Organizzativo vengono verificate dall'OdV con le seguenti modalità:

- Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello attraverso l'istituzione di un sistema di incontri periodici da parte dei Destinatari del Modello con il quale si conferma che:
 - è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le Pubbliche Amministrazioni nelle aree a rischio reato;
 - sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello, sono stati rispettati le deleghe ed i poteri di delega ed i limiti di firma e che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello stesso (i responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le

dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'O.d.V.) che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- Attività di monitoraggio dell'effettivo funzionamento del Modello, che si concreta nella verifica delle procedure così come dettagliate nelle singole Parti Speciali.
- Attività di revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito delle verifiche, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, saranno incluse nel rapporto annuale che l'OdV predisponde per l'organo amministrativo della Società.

L'OdV propone all'organo amministrativo l'aggiornamento del Modello nei casi in cui si renda necessario e/o opportuno in ragione di intervenute modifiche del contesto normativo di riferimento, organizzative o dei protocolli interni della società, ovvero di rilevate carenze del sistema normativo interno.

8. TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DELLA L. 179/2017

EDIL.CO S.r.l. tutela da misure discriminatorie tutti i dipendenti, collaboratori e/o fornitori che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per presentare le suddette segnalazioni - le quali devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti - la Società ha predisposto due canali:

- un canale informatico, costituito da un indirizzo mail intestato all'OdV (odvedilco231@gmail.com) la cui consultazione è esclusivamente riservata ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Tale indirizzo mail, infatti, non risiede nei server aziendali e l'OdV non effettua l'accesso da un computer appartenente alla rete aziendale.
- un canale convenzionale, attraverso la ricezione della corrispondenza a mezzo del servizio postale, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata/personale" da inviare all'indirizzo:

EDIL.CO S.R.L. - C.A. Organismo di Vigilanza - Via T. Stigliani, 72 - 75100 MATERA (MT).

La Società mette a disposizione dei segnalanti un apposito modello di segnalazione reperibile sulla rete intranet e sul sito web aziendale, nella relativa sezione "Segnalazione di illeciti-Whistleblowing".

L'Organismo di Vigilanza tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Coloro che, all'interno dell'organizzazione, violano le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commettono atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, sono soggetti alle sanzioni previste dal sistema disciplinare allegato al presente Modello.

Le medesime sanzioni previste dal suddetto sistema disciplinare saranno comminate a coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Dettagliate indicazioni operative circa oggetto, destinatari, condizioni, limiti e modalità di trasmissione delle segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reato o illeciti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, sono riportate nella procedura PO.13 "Procedura sulla segnalazione di illeciti – Whistleblowing", allegata al presente Modello.

PARTE SPECIALE

Premessa

La Parte Speciale del Modello è articolata in sezioni relative ai singoli gruppi di reati omogenei (ad esempio, reati contro la PA, reati societari, ecc.). EDIL.CO S.r.l. ha ritenuto opportuno, infatti, prendere in considerazione tutti i rischi di commissione delle singole fattispecie richiamate dal legislatore.

Questa decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- da un lato, EDIL.CO S.r.l. ritiene non possano esistere settori di attività aziendale in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal D.Lgs 231/2001 possa essere *astrattamente* ritenuto pari a zero;
- dall'altro, l'azienda è convinta dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose eventualmente poste in essere nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione dell'ente nei confronti di chiunque dovesse realizzare simili attività.

L'enunciazione di regole di condotta ed il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo anche in questa sede, è da ritenere, a ogni effetto, parte integrante del Modello, è finalizzata a diffondere la nuova etica d'impresa di cui EDIL.CO S.r.l. è portatrice.

Ogni Sezione è composta da tre paragrafi. Il primo è dedicato alla "**descrizione delle fattispecie di reato**": le caratteristiche operative del Modello inducono a dare spazio, in questa sede, alla configurazione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, all'interno dell'ente.

In relazione alla indicazione delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal Decreto può essere utile sottolineare come, in presenza di un fatto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, commesso all'interno dell'ente, l'interprete sia chiamato ad effettuare un giudizio che, pur nella sua unitarietà, può essere definito "bifasico".

In primo luogo sarà, infatti, necessario valutare se il fatto storico oggetto di analisi presenti tutti gli elementi costitutivi del reato; operazione questa che, spesso, potrebbe rivelarsi non facile. Una volta ravvisato un reato commesso all'interno della società, l'operatore giuridico sarà, poi, chiamato a verificare la sussistenza o meno dell'interesse o vantaggio derivato all'ente. Il legislatore non fornisce una definizione di questi due elementi, rimettendo proprio all'interprete la loro identificazione in ogni singola fattispecie concreta, anche e soprattutto in relazione al reato che è stato consumato.

Un'ultima considerazione che può agevolare l'analisi e, di conseguenza, l'applicazione del Modello, è rappresentata dal fatto che i reati richiamati dal Decreto sono generalmente dolosi, e, quindi, rilevano anche nella forma del tentativo (art. 26 del

Decreto). Il Modello deve, pertanto, essere strutturato in modo da garantire che siano impediti i comportamenti a rischio reato.

Il Modello, invece, in relazione ai reati di natura colposa - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche di tutela della salute ed igiene sul lavoro – deve garantire che siano evitati anche comportamenti di natura omissiva e che i provvedimenti di prevenzione siano adeguati ed efficaci.

In relazione ai reati ambientali, che prevedono solo sanzioni contravvenzionali, il Modello deve essere mirato a prevenire anche l'imprudenza o l'imperizia del personale, non essendo richiesto l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza", risultando sufficiente per l'imputazione ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale, quindi anche la semplice imprudenza o imperizia.

Un secondo paragrafo è volto alla "**identificazione delle aree a rischio**": alla luce dell'attività di "mappatura", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, è stato possibile evidenziare le strutture aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Alla indicazione delle articolazioni organizzative coinvolte si accompagna quella più generale dei processi svolti, al fine di chiarire maggiormente quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ogni gruppo di reati.

Il terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai "**principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**": i primi sono volti a richiamare l'osservanza del codice etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello, al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. La parte relativa ai "**principi di attuazione dei processi decisionali**" è, invece, finalizzata a dettare quegli "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art.6, comma 2 lettera b) del Decreto.

È di tutta evidenza la centralità di questa parte del Modello, formalizzata a modulare concretamente, sebbene per principi, l'agire sociale.